

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio, 20 agosto 1958

Suppl. N. 3 al N. 8

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETI LEGGE:

DECRETO LEGGE 20 agosto 1958, n. 3 rep.: *Modifiche alla Legge 25 giugno 1958 n. 15 Elezioni Amministrative*

308

PARTE SECONDA


DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 20 agosto 1958, n. 3 rep.

Modifiche alla Legge 25 giugno 1958 n. 15 Elezioni Amministrative.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modifiche della Legge 25 giugno 1958, n. 15 «Elezioni amministrative»;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;
IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Articolo unico

Gli articoli 7, 10, 11, 27, 28, 31, 33, 35 della Legge 25 giugno 1958 n. 15 «Elezioni amministrative» sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7.

Requisiti degli elettori

Sono elettori del Consiglio Municipale i cittadini somali di ambo i sessi, i quali:

- 1) — risultino iscritti all'anagrafe municipale da almeno 6 mesi alla data del novantesimo giorno precedente le elezioni: *per gli immigrati da altra amministrazione municipale è sufficiente l'iscrizione alla data del novantesimo giorno precedente le elezioni;*
- 2) — nell'anno in cui sono tenute le elezioni abbiano compiuto 18 anni di età;
- 3) — non risultino interdetti od alienati od in istato di interdizione dai pubblici uffici;
- 4) — ~~non si trovino in istato di detenzione.~~

Art. 10.

Ricorsi relativi alle liste generali degli elettori

Non oltre il sessantesimo giorno precedente le elezioni ogni cittadino ha diritto di prendere visione delle liste generali degli elettori depositate ai termini del precedente articolo e di proporre ricorsi contro le iscrizioni o le omissioni: tali ricorsi debbono essere presentati entro il giorno successivo *al sessantesimo giorno predetto*.

Essi sono risolti in prima istanza, dal Commissario distrettuale, al quale debbono essere indirizzati in carta semplice e che decide sentito il Sindaco.

Il Commissario distrettuale deve decidere entro il *cinquanteseimo giorno precedente le elezioni*: se non decide, il ricorso si intende accolto.

Contro la decisione o *la mancata decisione* del Commissario distrettuale, il cittadino *interessato od il Sindaco*, entro cinque giorni può ricorrere al Giudice distrettuale, il quale entro il *quarantesimo giorno precedente le elezioni*, deve decidere inappellabilmente.

Nel caso che il Giudice distrettuale non decida entro il termine stabilito, il ricorso s'intende accolto.

Art. 11.

Numero e liste dei Seggi - Certificati elettorali

Entro il trentesimo giorno precedente le elezioni il Sindaco deve: — stabilire il numero dei Seggi elettorali, in ragione di non più di 500 elettori per ciascun Seggio delle circoscrizioni dei Municipi di classe A e B, di non più di 400 elettori per ciascun Seggio delle circoscrizioni dei Municipi di classe C e D, nonché la loro ubicazione;

— compilare le liste degli elettori per ciascun Seggio, che, oltre ai dati indicati all'articolo 8 debbono avere appositi spazi, riservati ai componenti i Seggi elettorali, per le annotazioni di competenza;

— compilare i certificati elettorali;

— assegnare al Ministro per gli Affari Interni, al Prefetto, al Commissario distrettuale ed al Giudice distrettuale il numero e la pubblicazione dei Seggi, nonché il numero degli elettori assegnati a ciascun Seggio.

Art. 27. della legge del 27.11.1908.

Adempimenti tardivi e liste respinte - RICORSI

Se al momento della presentazione di una lista di candidati risultino non adempite le prescrizioni degli articoli precedenti, il Commissario distrettuale, la persona da lui delegata non sensi

dell'art. 26 prefigge agli interessati un termine di cinque giorni per gli adempimenti del caso; decorso inutilmente tale termine, la lista viene dichiarata respinta.

Avverso il mancato accoglimento di una lista di candidati o contro decisioni relative alla medesima del Commissario distrettuale o della persona da lui delegata, i delegati dei sottoscrittori, di cui all'ultimo comma dell'art. 22, possono presentare, entro il quarantacinquesimo giorno precedente le elezioni, ricorso scritto, al Giudice distrettuale.

Il Giudice distrettuale deve decidere, entro il quarantesimo giorno precedente le elezioni, inappellabilmente.

Nel caso che non decida entro tale termine, il ricorso s'intende accolto.

Art. 28.

Copia delle liste

Entro il *trentacinquesimo* giorno precedente le elezioni il Commissario distrettuale trasmette al Ministro per gli Affari Interni, al Prefetto, al Giudice distrettuale ed al Sindaco, in copia, le liste dei candidati ricevute e riscontrate regolari, numerate secondo l'ordine di presentazione, assieme ad un esemplare dei rispettivi contrassegni, precisando altresì il numero complessivo degli elettori e dei Seggi elettorali e delle persone autorizzate a designare i rappresentanti di ogni lista.

Art. 31.

Seggi elettorali

I Seggi elettorali sono composti di un Presidente e di due Scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di Vice presidente. Ogni Seggio ha un Segretario.

Il Presidente e gli Scrutatori sono scelti tra gli elettori, il Segretario anche tra i non elettori.

Tutti sono nominati, su proposta del Sindaco, dal Commissario distrettuale, il quale provvede anche per le sostituzioni eventuali necessarie.

Art. 33.

Uffici elettorali circoscrizionali

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito dal Presidente, da due Membri e dal Segretario.

Fanno parte dell'Ufficio suddetto anche due persone addette al calcolo delle cifre.

Il Presidente ed i Membri debbono essere elettori; il Segretario e le persone addette al calcolo delle cifre possono anche non esserlo.

Tutti sono nominati, su proposta del Sindaco, dal Commissario distrettuale, il quale provvede anche alle sostituzioni eventuali necessarie.

Alle sostituzioni che si dovessero rivelare necessarie durante le stesse operazioni elettorali può provvedere anche la persona delegata di cui all'art. 26.

Art. 35.

Obbligatorietà degli incarichi, NOTIFICHE e giuramento

Gli incarichi di cui al presente titolo hanno carattere di obbligatorietà.

Nessuno ne può essere esonerato se non per inderogabili e comprovati motivi.

Le nomine debbono essere fatte e notificate agli interessati almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni.

Prima di assumere l'incarico ogni componente di Seggio o di Ufficio elettorale deve prestare in forma solenne avanti al Qadi od al Giudice regionale il seguente giuramento:

«Giuro nel nome di Dio che svolgerò le funzioni elettorali affidatemi con coscienza, lealtà e col più scrupoloso rispetto della legge».

Il presente Decreto Legge entra in vigore con decorrenza 20 agosto 1958 e sarà presentato all'Assemblea legislativa per la sua conversione in legge non oltre l'inizio della Sessione dell'Assemblea legislativa immediatamente successiva alla data di pubblicazione.

Mogadiscio, li 20 agosto 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
Benardelli

Il Primo Ministro

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

p. Il Ministro per gli AA. II.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 11 - foglio n. 172.

Mogadiscio, li 20 agosto 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

